NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

Art. 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale. Nei comuni ripartiti in due o piu' sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curera' il successivo inoltro. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Versione in vigore dal 21 marzo 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Estremi	Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Titolo	III — Procedimento elettorale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-dei-consigli-regionali-delle-regioni-a-statuto/art-14-invio-del-verbale-delle-sezioni-all-ufficio-centrale-circoscrizionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it